



PROVINCIA DI PARMA

STATUTO

Adottato con Atti: C.P. n.1/91 dell'11.06.1991, C.P. n.1/139 dell'11.10.1991, C.P. n.1/12 del 25.02.1992.

Aggiornato con Atti C.P. n.1/98 del 13.09.1994, C.P. n.4/129 dell'11.11.1994, C.P. n.145/2 del 19.12.1995, CP. n.17 del 07.03.2000 e con Deliberazione Consiglio n. 43 del 17.07.2014.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1

Provincia

1. La Provincia di Parma, autonoma nell'ambito dei principi sanciti dalle leggi della Repubblica e dallo Statuto, è Ente locale intermedio fra i Comuni ricompresi nel proprio territorio e la Regione Emilia-Romagna, cura gli interessi della comunità parmense, ne promuove lo sviluppo e, ispirandosi al principio della solidarietà e della sussidiarietà, esercita le funzioni proprie, attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione per contribuire al superamento di ogni disuguaglianza ed emarginazione, al conseguimento della pari dignità fra uomo e donna, nonché per favorire la piena promozione della persona.
2. La Provincia, quale ente di programmazione, si propone la valorizzazione delle vocazioni peculiari del territorio e, in particolare, la tutela e lo sviluppo della tradizione agroindustriale, difendendo, per questo e per fini più generali di salvaguardia del benessere psico-fisico dei cittadini, le risorse naturali ed ambientali; tutela e valorizza inoltre i beni culturali, patrimonio della comunità provinciale, favorendone la più ampia e diffusa fruizione.
3. La Provincia assicura la partecipazione popolare alle scelte fondamentali dell'Ente, nonché l'accesso dei cittadini, delle forze sociali ed economiche all'informazione e ai procedimenti amministrativi secondo le norme dello Statuto; indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
4. La Provincia pone a fondamento della propria attività il metodo della programmazione e il principio della collaborazione con i Comuni ricompresi nel proprio territorio e con la Regione; considerando il proprio ambito geografico, favorisce altresì l'instaurarsi di stabili relazioni con le Province contigue, ai fini di una proficua collaborazione interprovinciale e di più costruttivi rapporti con le Regioni interessate.
5. La Provincia favorisce l'istituzione dell'unione di comuni e l'esercizio associato sovracomunale delle funzioni e dei servizi comunali. Favorisce altresì la fusione tra i comuni, in accordo con gli stessi.

ARTICOLO 2

Territorio

1. La Provincia è costituita dalla popolazione e dai territori dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, Zibello.

ARTICOLO 3

Sede della Provincia

1. La Provincia ha sede nel comune di capoluogo.
2. Gli Organi Collegiali della Provincia possono adunarsi anche in sedi diverse.

ARTICOLO 4

Stemma e Gonfalone

1. Lo Stemma della Provincia corrisponde a quanto disposto dal Regio Decreto di concessione 13 ottobre 1927 ed è trascritto nel libro araldico degli Enti Morali al volume 1°, pag.88. Esso è così descritto: "Di oro, partito: A) alla Croce d'azzurro, B) ai gigli Farnesiani. Ornamenti esteriori da Provincia".
2. Il Gonfalone è conforme al modello indicato dalla legge e riporta lo Stemma con l'aggiunta, in alto, della scritta "Provincia di Parma".

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 5

Organi della Provincia

1. Sono organi istituzionali: il Presidente della Provincia, il Consiglio e la Giunta.
2. Sono organi a rilevanza istituzionale: il Presidente del Consiglio, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni Consiliari, il Collegio dei Revisori, il Difensore Civico, il Centro per le Pari Opportunità.
3. Sono organi gestionali : il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale, i Dirigenti.
4. Il Direttore Generale, qualora nominato, e' organo di direzione operativa e di raccordo tra l'indirizzo politico e la gestione amministrativa.
5. Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

CAPO I - CONSIGLIO PROVINCIALE

ARTICOLO 6

Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di affissione presso l'Albo Pretorio della Provincia delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e di Consigliere Provinciale, i candidati depositano presso l'Ufficio del Segretario Generale la dichiarazione preventiva delle spese elettorali con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge o, alternativamente, rilasciata direttamente davanti al Segretario Generale o ad altro pubblico ufficiale da questi delegato.
2. Il rendiconto delle spese per la campagna elettorale è presentato, suddiviso analiticamente per voci di spese omogenee, entro il termine perentorio di trenta giorni a far tempo dal giorno in cui si sono svolte le operazioni di voto; si osservano le modalità e le forme di cui al precedente comma.
3. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, il Segretario Generale trasmette al Presidente del Tribunale di Parma e al Prefetto per le eventuali autonome iniziative, l'elenco di quanti non abbiano osservato il disposto del presente articolo; all'elenco viene assicurata la massima pubblicità nelle forme stabilite dal Regolamento sui lavori del Consiglio.

ARTICOLO 7

Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio Provinciale, di cui ha la rappresentanza verso l'esterno e ne dirige i lavori, determina, sentita la Conferenza dei capigruppo, la data delle adunanze e il relativo ordine del giorno composto dagli oggetti forniti dal Presidente della Provincia e da quelli che intende inserire di propria iniziativa o richiestigli dai Consiglieri secondo le norme previste dallo Statuto e dal regolamento sui lavori del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio è tenuto alla convocazione del medesimo nel caso lo richiedano il Presidente della Provincia o un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti, entro il termine perentorio di venti giorni. Qualora il Presidente del Consiglio, o chi lo sostituisce ai sensi del presente articolo, non provveda, il Consiglio è convocato di diritto entro i successivi venti giorni dal Presidente della Provincia ed è presieduto dal Presidente del Consiglio; qualora il Presidente del Consiglio non intenda presiedere, provvede il Vice Presidente e, se anche questi non provvede, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente ai lavori.
3. Il Presidente del Consiglio è eletto con maggioranza pari a due terzi dei Consiglieri assegnati con voto segreto; qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta, è eletto il Consigliere che, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, raccolga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; se anche la seconda votazione si rivela infruttuosa, l'elezione è rinviata alla prima seduta utile, ove si delibera in prima votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e nell'eventuale seconda votazione a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti tra i candidati è eletto il Consigliere più anziano di età. Con le medesime modalità, è eletto un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di vacanza, assenza o impedimento temporaneo. Qualora anche il Vice Presidente sia impossibilitato a esercitare le funzioni vicarie, alle stesse provvede il Consigliere più anziano di età presente ai lavori.
4. Le dimissioni del Presidente del Consiglio sono presentate al consiglio medesimo e da questo accettate. Il Vice Presidente iscrive il provvedimento di surrogazione all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile; se questi non è in carica, il Consiglio è convocato dal Presidente della Provincia e presieduto dal Consigliere più anziano di età presente ai lavori.
5. Il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio possono essere revocati, previa presentazione di mozione di sfiducia sottoscritta da almeno otto Consiglieri, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data di discussione e votazione, che raccolga il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. In ogni caso il Presidente del Consiglio, o chi lo sostituisce ai sensi del presente articolo, ha l'obbligo di convocare il Consiglio, per la discussione e la votazione della mozione di sfiducia, entro venti giorni dalla data di presentazione presso l'ufficio del Segretario Generale.

ARTICOLO 8

Consiglio

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, nel momento in cui la relativa deliberazione è assunta dal Consiglio, che deve essere convocato entro dieci giorni dalla data di proclamazione dal Presidente della Provincia e presieduto dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Consiglio, all'atto del suo insediamento, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità e incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalle leggi, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti, comprende, anche se ivi non è esplicitato, la surrogazione degli ineleggibili e di quanti abbiano accettato la nomina alla carica di Assessore, nonché l'avvio del procedimento di decadenza degli incompatibili. L'ordine del giorno contiene, altresì, la comunicazione da parte del Presidente della Provincia di nomina della Giunta, l'elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente e, infine, la presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, purchè depositate presso l'ufficio del Segretario Generale con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione.
3. Le linee programmatiche che il Presidente della Provincia assume, davanti al Consiglio, di voler realizzare nel corso del mandato, sono sottoposte al voto del Consiglio stesso per l'approvazione, previa discussione, nel corso della quale possono essere presentati emendamenti. Il Presidente della Provincia riferisce sullo stato di attuazione degli indirizzi generali da conseguire nel corso del mandato ai sensi del successivo articolo 14, comma 1, lett. f), o quando lo richiedano almeno un terzo dei consiglieri; i consiglieri possono presentare

mozioni di adeguamento, modificazione od integrazione, vincolanti per il Presidente della Provincia e la Giunta, quando approvate dal Consiglio.

4. I Consiglieri sono convocati dal Presidente del Consiglio ai sensi di legge. Sono altresì convocati alle adunanze consiliari gli Assessori i quali hanno facoltà di intervenire su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
5. Le interpellanze o le interrogazioni sono presentate oralmente o per iscritto al Presidente della Provincia, che ha facoltà di delegare, per la risposta, un Assessore; debbono indicare se sia richiesta risposta scritta o verbale in sede di adunanza consiliare. Le mozioni, una volta prevenute al Presidente del Consiglio sono da questi fatte iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio per la votazione nella prima seduta successiva.
6. Il regolamento di cui al successivo nono comma stabilisce le modalità di costituzione dei Consiglieri in Gruppi e le prerogative dei Capigruppo consiliari. Ogni Gruppo consiliare dispone degli spazi e dei servizi necessari all'esercizio delle proprie funzioni. Il Regolamento disciplina altresì la costituzione e il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo, composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede e la convoca e da tutti i Capigruppo consiliari; alla Conferenza partecipa, di diritto, il Presidente della Provincia o un componente della Giunta suo delegato.
7. Ciascun Capogruppo ha facoltà di richiedere, motivandola, la convocazione della Conferenza dei Capigruppo; questa è convocata dal Presidente del Consiglio entro sette giorni dalla richiesta.
8. I diritti e i vincoli al segreto dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge. Gli stessi diritti e vincoli sono estesi agli Assessori.
9. L'esercizio dei diritti e la sottoposizione ai vincoli di cui al comma precedente sono disciplinati dal Regolamento sui lavori del Consiglio. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

ARTICOLO 9

Autonomia

1. Il Consiglio ed i suoi organi, entro gli ambiti di autonomia funzionale ed organizzativa sancita dalla legge, dispongono di attrezzature e di struttura organizzativa dotata di adeguate risorse umane professionalmente qualificate; a tale scopo, la dotazione organica prevede una struttura di massima dimensione alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio. Per le stesse finalità, nel bilancio di previsione è previsto un fondo annuale; tale fondo è in disponibilità del Presidente del Consiglio e della Conferenza dei Capigruppo, così come stabilito dal Regolamento sui lavori del Consiglio nell'ambito della disciplina dei principi stabiliti dal presente articolo, che altresì prevede:
 - a) la dotazione di risorse finanziarie da assegnare a ciascun gruppo consiliare, in modo da garantire un minimo uguale per ciascun Gruppo, oltre a risorse ulteriori commisurate all'entità numerica dei Gruppi medesimi;
 - b) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute da ciascun Gruppo, nonché le relative forme di pubblicità;
 - c) le dotazioni di personale da assegnare ai Gruppi consiliari;
 - d) la trasformazione del gettone di presenza, a richiesta dei consiglieri interessati, in indennità di funzione.

La gestione delle risorse umane, finanziaria e contabile fa capo al dirigente della struttura preposta a supportare l'attività del Consiglio e dei suoi organi.

ARTICOLO 10

Decadenza

1. I consiglieri decadono dalla carica per ingiustificata, mancata partecipazione a cinque sedute consecutive del Consiglio. Costituiscono cause di giustificazione gli impedimenti per:

- malattia riguardante anche i familiari ed i parenti più stretti;
 - particolari e temporanee ragioni professionali;
 - forza maggiore.
2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica al Presidente della Provincia.
 3. La decadenza è dichiarata con deliberazione del Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
 4. Il Presidente del Consiglio, prima di proporre la decadenza, notifica agli interessati l'invito a giustificare le assenze entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine o qualora, per almeno tre assenze, non possano essere fatte valere le cause di giustificazione stabilite dallo Statuto, sarà avviato il procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere.
 5. Gli atti conseguenti alla notificazione sono sottoposti alla Conferenza dei Capigruppo; i consiglieri possono chiedere di essere personalmente sentiti. La Conferenza decide per l'archiviazione o per l'iscrizione della proposta di dichiarazione di decadenza all'ordine del giorno del Consiglio; immediatamente prima del passaggio al voto della proposta, gli interessati hanno il diritto di intervenire a propria difesa.
 6. L'esecutività della deliberazione di dichiarazione della decadenza comporta l'obbligo di iscrizione del provvedimento di surroga del consigliere decaduto all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio, nella prima seduta successiva.
 7. L'impedimento permanente dei consiglieri costituisce motivo di decadenza, e' accertato dalla Conferenza dei Capigruppo e dichiarato dal Consiglio.
 8. lo stato di impedimento permanente del Presidente della Provincia, accertato e dichiarato dal Consiglio, e' comunicato al Ministro dell'Interno ed al Prefetto per l'avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio Provinciale.

ARTICOLO 11

Competenze

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esercita la funzione attraverso l'adozione degli atti deliberativi e delle iniziative previste dalla legge e dallo Statuto, approva mozioni direttive di indirizzo generale, che impegnano il Presidente della Provincia e la Giunta.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge e, nell'ambito della legge medesima, dallo Statuto.
3. Il Regolamento sui lavori del Consiglio detta le norme per rendere effettivo il diritto dei Consiglieri a presentare proposte di deliberazione sulle materie di competenza consiliare.

ARTICOLO 12

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni Gruppo.
2. Il numero dei voti disponibili a favore dei rappresentanti di ciascun Gruppo è proporzionato al numero dei voti spettanti in Consiglio al Gruppo medesimo.
3. L'attività delle Commissioni è finalizzata a facilitare la funzione di indirizzo del Consiglio e a snellire i lavori delle adunanze consiliari.
4. Le Commissioni hanno il potere di:
 - a) esaminare preventivamente le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere l'intervento alle riunioni del Presidente del Consiglio e della Provincia, dei Vice Presidenti del Consiglio e della Provincia, degli Assessori, di Amministratori delle Aziende, Enti e Istituzioni dipendenti dalla Provincia o da questa controllate;

- c) indire audizioni invitando funzionari e tecnici dell'Amministrazione, Enti, associazioni, rappresentanze di categorie di cittadini, esperti e tecnici di ogni settore del mondo economico, artistico e della vita civile.
5. Il numero, la consistenza numerica, l'elezione, gli organi, e le modalità di funzionamento, la pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari sono stabiliti dal Regolamento sui lavori del Consiglio, che attribuisce altresì a ciascuna Commissione le competenze per materia.
6. Il Consiglio può nominare, con voto almeno pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, Commissioni Consiliari di indagine sull'attività dell'Amministrazione, determinandone la composizione, che deve assicurare la presenza di almeno un rappresentante per gruppo, nonché l'oggetto specifico d'indagine e la durata; le predette Commissioni possono acquisire documenti, eseguire ispezioni e sopralluoghi nonché ogni altro atto ritenuto utile per le indagini. Hanno gli stessi poteri attribuiti alle Commissioni Consiliari permanenti e osservano altresì le norme all'uopo stabilite dal Regolamento sui lavori del Consiglio. La relazione finale è depositata presso l'ufficio del Segretario Generale per essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta successiva per la votazione; se la relazione non raccoglie l'unanimità dei consensi da parte dei componenti la Commissione, i dissenzienti possono presentare una o più relazioni di minoranza, da sottoporre nei modi indicati in precedenza al voto del Consiglio.

ARTICOLO 13 **Partecipazione delle Minoranze**

1. le Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, previste come tali e disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale, sono presiedute da consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. l'elezione dei presidenti e dei vice presidenti di tali commissioni avviene mediante un'unica votazione; in deroga al comma 2 del precedente articolo 12, i componenti dispongono di un solo voto e possono esprimere una preferenza. e' eletto presidente chi, fra i componenti dell'opposizione, ha raccolto il maggior numero di preferenze; parimenti, risulta eletto vice presidente il più votato tra i componenti di maggioranza. a parità di voti, risulteranno eletti i consiglieri più anziani di età.
2. Le Commissioni Consiliari previste dall'articolo 12, comma 6, hanno funzioni di controllo.
3. La commissione competente a trattare la materia statutaria e regolamentare di competenza del Consiglio, quando prevista dal Regolamento sui lavori consiliari, ha funzione redigente e di garanzia; per la predisposizione dei testi da sottoporre al Consiglio, si avvale di dirigenti e funzionari dell'Ente.

CAPO II - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ARTICOLO 14 **Presidente**

1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente. Le competenze e le funzioni sono stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Inoltre:
- a) nomina gli Assessori, ha potere di richiamo e sollecitazione nei loro confronti e può revocarli dandone adeguata motivazione al Consiglio;
 - b) conferisce, nel rispetto della legge e dello Statuto, la responsabilità dei singoli uffici e servizi, la preposizione a funzioni dirigenziali anche con contratto a termine e, infine, incarichi di collaborazione esterna;
 - c) può nominare un Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta;
 - d) nomina e revoca il Segretario Generale secondo le modalità di legge;
 - e) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni; la proposta di deliberazione consiliare relativa agli indirizzi per le nomine e designazioni anzidette, una volta iscritta all'ordine del giorno, deve essere prioritariamente discussa e votata rispetto ad ogni altro argomento;

- f) riferisce annualmente al Consiglio, in occasione dell'approvazione del Conto consuntivo, dell'attività svolta dalla Giunta nell'anno precedente e dello stato di attuazione degli indirizzi generali da conseguire nel corso del mandato.
2. Le dimissioni del Presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla data di presentazione al Consiglio.

ARTICOLO 15

Vicepresidenza

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia nei casi previsti dalla legge.
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vice Presidente, l'Assessore più anziano di età sostituisce il Presidente.

CAPO III- GIUNTA PROVINCIALE

ARTICOLO 16

Giunta

1. La Giunta Provinciale è l'organo esecutivo della Provincia ed è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore al massimo consentito dalla legge, di cui uno Vice Presidente. Informa la propria attività al principio della collegialità.
2. Le competenze e le funzioni della Giunta sono stabilite dalla legge e dallo Statuto. Essa è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che fissa gli argomenti da trattare.
3. La Giunta resta in carica fino all'elezione della successiva.
4. gli Assessori sono nominati dal Presidente della Provincia, anche al di fuori del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. La carica di assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale.

ARTICOLO 17

Assessori

1. Al fine di migliorare l'attività propositiva e di indirizzo politico il Presidente della Provincia, con suo provvedimento, assegna a ciascun Assessore l'incarico di sovrintendere a determinate materie dell'Amministrazione, con poteri di impulso e di sollecitazione sugli uffici e servizi volti all'attuazione degli obiettivi contenuti negli indirizzi generali di governo e delle relative modalità di attuazione. Di quanto precede viene data comunicazione al Consiglio.
2. Ciascun Assessore ha poteri di proposta sotto il profilo politico-amministrativo e rappresenta politicamente l'Amministrazione verso l'esterno, assumendone la relativa responsabilità per le materie di competenza.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE E ACCESSO

ARTICOLO 18

Partecipazione

1. La Provincia assicura la consultazione e la partecipazione, nell'adozione dei propri programmi, delle libere forme associative che abbiano finalità attinenti alle funzioni esercitate dall'Amministrazione. Organizza ed aggiorna, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulla partecipazione, l'Albo provinciale delle associazioni di importanza e respiro provinciale che

non abbiano fini di lucro, nonché la raccolta e l'aggiornamento degli elenchi comunali delle associazioni operanti in ambito locale.

2. Istituisce, con Regolamento di cui al precedente comma, la Consulta provinciale delle associazioni, che sarà suddivisa e organizzata per materie omogenee. Sente, se ritenuto necessario, le associazioni di categoria di cittadini interessate all'adozione di provvedimenti loro riferiti o che richiedano di essere ascoltate.

ARTICOLO 19

Centro per le Pari Opportunità

1. La Provincia, in armonia con i principi sanciti all'articolo uno dello Statuto, contribuisce al superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l'eliminazione delle disparità di condizioni tra uomo e donna e la piena attuazione di tutti i diritti di cittadinanza. A tal fine è costituito il Centro per le Pari Opportunità fra Uomo e Donna, composta da donne in rappresentanza delle associazioni e formazioni femminili con compiti di analisi, di proposte, di iniziative anche pubbliche. Il Regolamento determina la composizione e gli organi del Centro, disciplinandone altresì il funzionamento.
2. Al Centro per le Pari Opportunità sono sottoposti, per l'espressione di pareri consultivi, le proposte di provvedimenti amministrativi in materia:
 - a) di accesso ai posti vacanti e di progressione nella carriera, di organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse umane;
 - b) i piani e programmi di orientamento e formazione professionale, nonché di politiche del lavoro. I pareri debbono essere espressi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sottoposizione.
3. Il Centro per le Pari Opportunità può elaborare proposte da indirizzare al Consiglio Provinciale che, se approvate, costituiscono integrazione degli indirizzi generali da conseguire nel corso del mandato e degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti aziende ed istituzioni.
4. L'organo che presiede al funzionamento del Centro per le Pari Opportunità, con maggioranza pari ad almeno due terzi delle componenti, elabora proposte ed indicazioni tali da favorire la presenza di entrambi i sessi in seno al Consiglio e alla Giunta della Provincia; esse sono rese pubbliche e sottoposte alle formazioni politiche in occasione della campagna elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale.

ARTICOLO 20

Diritto all'informazione e all'Accesso

1. Tutti gli atti amministrativi della Provincia sono pubblici. L'Amministrazione si conforma alle norme di legge sul procedimento amministrativo.
2. E' vietata l'esibizione degli atti riservati o soggetti a segreto d'ufficio per espressa indicazione delle leggi o per effetto della temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Provincia, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione.
3. Al fine di assicurare l'effettivo esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione ai procedimenti amministrativi sanciti dalle leggi, è istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
4. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi.

ARTICOLO 21

Forme di Partecipazione e Consultazione

1. Le forme di partecipazione popolare sono:
 - a) assemblee pubbliche;

- b) petizioni;
 - c) istanze;
 - d) proposte.
2. Le richieste di partecipazione nelle forme di cui al precedente comma possono essere avanzate da cittadini singoli o associati residenti nei comuni della provincia e devono essere dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Dette richieste debbono essere presentate per iscritto e depositate direttamente presso l'Ente.
 3. La Giunta può assumere l'iniziativa di indire pubbliche assemblee.
 4. Sono forme di consultazione:
 - a) il sondaggio di opinione;
 - b) il referendum consultivo, propositivo e abrogativo;e debbono riguardare esclusivamente materie di competenza della Provincia.
 5. Il sondaggio di opinione consiste nell'invio ai cittadini, o a campioni dei medesimi, che siano residenti nei comuni della provincia, di un questionario che, compilato, potrà essere ritornato all'Amministrazione. La deliberazione di indizione del sondaggio è assunta dal Consiglio; i risultati sono resi pubblici.
 6. I referendum possono essere promossi per iniziativa del Consiglio, di almeno cinque Comuni che insieme sommino una popolazione di almeno ventimila cittadini residenti, di diecimila cittadini elettori della Camera dei Deputati residenti nei comuni della provincia.
 7. L'indizione di referendum è deliberata dal Consiglio, che nomina altresì la Commissione per l'organizzazione, la vigilanza sulle operazioni referendarie, la proclamazione dei risultati. Della Commissione fanno parte, nei casi che l'iniziativa appartenga a Comuni o cittadini, anche rappresentanti dei promotori.
 8. Alla consultazione referendaria sono chiamati tutti i cittadini elettori della Camera dei Deputati residenti nei comuni della provincia. La consultazione è valida se partecipa al voto la maggioranza dei cittadini aventi diritto; è approvato il quesito che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
 9. Il Regolamento sulla partecipazione detta le norme di organizzazione e di svolgimento del sondaggio di opinione e dei referendum, nonché le azioni da assumere in ordine all'esito.
 10. Le consultazioni di cui al presente articolo ed i referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali; non possono, inoltre, avere per oggetto materie aventi natura tariffaria o tributaria riferite alla Provincia o alla aziende, enti, istituzioni dalla stessa dipendenti o controllati.
 11. Le domande di indizione di assemblee pubbliche, le petizioni, le istanze e le proposte sono esaminate dall'organo adito, che è competente a deciderne l'accoglimento, anche parziale, o il rigetto; quando sono rivolte al Consiglio, la Conferenza dei Capigruppo è competente a deciderne preventivamente l'ammissibilità. Gli eventuali provvedimenti conseguenti all'accoglimento sono adottati nel rispetto delle competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto.

CAPO II - DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 22 Difensore Civico

1. La Provincia può istituire il Difensore Civico provinciale quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione, degli Enti, Aziende e Istituzioni da essa dipendenti o controllati.
2. Il Difensore Civico svolge il suo ufficio osservando indipendenza da ogni altra autorità interna ed esterna alla Provincia, esercita le prerogative stabilite dalla legge e dallo Statuto, ivi compreso il controllo sulle delibere della Giunta e del Consiglio nei casi previsti dalla legge. Invia al Consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, riferendo sulla completa osservanza dello Statuto, dei regolamenti della Provincia e di quelli degli enti, aziende ed istituzioni da essa controllati; segnala, infine, i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

3. Il personale della Provincia, degli Enti, Istituzioni e Aziende da essa dipendenti o controllati hanno l'obbligo di prestare al Difensore Civico ogni assistenza o collaborazione.
4. Al Difensore Civico l'Amministrazione assicura l'ufficio, le attrezzature ed il personale idonei all'espletamento dell'incarico.
5. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità mensile pari a un terzo dell'indennità di carica mensilmente corrisposta al Presidente della Provincia.
6. L'ufficio del Difensore Civico è disciplinato con il Regolamento sulla partecipazione.
7. La Provincia favorisce, previa stipulazione di convenzioni nelle forme stabilite dalla legge, i più stretti raccordi ed il migliore coordinamento tra il Difensore Civico provinciale, il Difensore Civico regionale con sede a Parma e i Difensori Civici dei Comuni, così da consentire l'ottimale utilizzo delle risorse all'uopo destinate in funzione della più ampia e celere soddisfazione delle attese dei cittadini.

ARTICOLO 23

Eleggibilità

1. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere provinciale, deve essere scelto tra i cittadini che assicurino indipendenza ed obiettività di giudizio e posseggano competenza nelle materie giuridiche ed amministrative.
2. La funzione di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con l'appartenenza a organi dirigenziali o esecutivi in movimenti e associazioni di difesa e tutela di interessi di parte o che possano confliggere con l'attività amministrativa dalla Provincia.
3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio con voto segreto e con la maggioranza prevista per l'elezione del Presidente del Consiglio nella prima votazione; in caso di esito infruttuoso, è richiesto il quorum della maggioranza assoluta nella seconda votazione e di quella dei presenti nella terza, qualora occorra, tutte da tenersi nella stessa seduta. Qualora l'esito sia infruttuoso, l'elezione è rinviata ad altra seduta con il quorum della maggioranza semplice.
4. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Provinciale che lo ha eletto e può essere riconfermato una volta; i suoi poteri sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. Può essere revocato, con deliberazione consiliare da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni o per incompatibilità sopravvenute.

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I - FUNZIONI DELLA PROVINCIA

ARTICOLO 24

Funzioni

1. La Provincia esercita le funzioni proprie stabilite dalla legge. Esercita altresì le funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione.
2. Le modalità e i settori in cui la Provincia promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale, sono stabilite dalla legge; la Provincia determina altresì le forme di gestione di tali attività ed opere, stimolando l'iniziativa e la collaborazione dei privati.
3. Al fine di rendere effettivo il principio della collaborazione con i Comuni della provincia, è istituita la Conferenza permanente dei Sindaci con compiti consultivi sugli argomenti ad essa sottoposti, convocata e presieduta dal Presidente della Provincia o suo delegato. Alle adunanze partecipano, oltre ai Sindaci, i Presidenti delle Comunità Montane e quanti all'uopo siano invitati dal Presidente della Provincia.

ARTICOLO 25

Comunità Montane: delega di funzioni

1. La Provincia riconosce l'importanza fondamentale delle Comunità Montane, con particolare riguardo agli obiettivi di riequilibrio socio-economico, di tutela ambientale e di difesa del territorio. La Provincia si avvale della collaborazione delle Comunità Montane per l'elaborazione degli strumenti di programmazione e pianificazione.
2. Al fine di migliorare i risultati dell'attività amministrativa nelle zone appenniniche, la Provincia può delegare funzioni alle Comunità Montane.
3. La deliberazione consiliare di delega di funzioni contiene l'indicazione dei principi da osservare e l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno le Comunità Montane inviano alla Provincia una relazione sull'esercizio delle funzioni delegate nell'anno precedente, con l'indicazione dei risultati ottenuti e il quadro delle spese effettivamente sostenute.
5. Nei casi di inadempienza o di esercizio delle funzioni delegate difforme dai principi contenuti nel provvedimento consiliare, il Consiglio revoca la delega.

ARTICOLO 26

Circondari: decentramento amministrativo

1. Al fine di migliorare l'attività amministrativa e di programmazione, nonché di promuovere la partecipazione popolare, la Provincia articola il suo territorio o parte di esso attraverso l'istituzione di uno o più Circondari nelle aree territoriali non ricomprese in Comunità Montane.
2. Ogni Circondario, ricomprensente l'intero territorio di uno o più Comuni, è individuato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) peculiarità del territorio;
 - b) esigenze della popolazione;
 - c) migliore funzionalità degli uffici e servizi provinciali.
 - d) coincidenza territoriale, anche multipla, con unioni di comuni o associazioni intercomunali per l'esercizio sovracomunale, in forma congiunta o associata, di funzioni.
3. Il Consiglio delibera l'istituzione del Circondario, sentiti i Comuni interessati, con le procedure previste per la revisione dello Statuto.
4. La deliberazione di istituzione del Circondario approva contestualmente il Regolamento di gestione e deve indicare gli uffici e i servizi interessati al decentramento.

5. Il Regolamento di gestione del Circondario stabilisce, in particolare, la delimitazione territoriale, la sede, l'organo di gestione, l'organizzazione degli uffici e servizi decentrati, le forme di collaborazione con gli Enti locali interessati, le modalità di partecipazione e di accesso dei cittadini, le forme di vigilanza e controllo sugli uffici e servizi.
6. Il Regolamento prevede l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, unitamente alla nomina di un presidente di circondario eletto dall'assemblea dei sindaci.
7. Il Regolamento può prevedere la stipulazione di una convenzione fra Provincia e gli enti locali ricompresi nel circondario per l'esercizio unitario di funzioni, secondo le modalità previste dall'art. 24, comma 3 bis della legge n. 142/90.

ARTICOLO 27

Programmazione

1. I compiti di programmazione della Provincia sono determinati dalla legge.
2. La Provincia esercita i compiti di programmazione, assicurando gli adeguati rapporti con la Regione ed il costante concorso dei Comuni e delle espressioni economico-sociali secondo le indicazioni del successivo quarto comma.
3. Il Consiglio Provinciale approva il piano territoriale di coordinamento provinciale, i piani poliennali di sviluppo socio-economico e gli aggiornamenti adottati dalle Comunità Montane secondo le procedure previste dalla legge regionale.
4. Con Regolamento è istituito il Consiglio di Programmazione, composto da Consiglieri provinciali, rappresentanti dei Comuni e delle Comunità Montane, del mondo economico e del lavoro, dell'agricoltura, delle associazioni ambientaliste, delle libere professioni. E' presieduto dal Presidente della Provincia o da un Assessore suo delegato.
5. Il Consiglio di Programmazione esprime pareri su piani e programmi dell'Amministrazione, propone la promozione di studi, indagini, raccolta ed elaborazione di dati. Propone altresì iniziative finalizzate all'informazione e alla partecipazione dei soggetti interessati ai programmi e al piano territoriale di coordinamento.

CAPO II - I SERVIZI

ARTICOLO 28

Principi

1. La gestione dei servizi della Provincia e la partecipazione a forme associative di collaborazione e ad accordi di programma, sono stabiliti dalla legge.
2. I servizi della Provincia, erogati nelle forme previste dalla legge, rispondono a criteri di economicità e di efficienza e sono altresì organizzati per soddisfare con tempestività le aspettative dei cittadini.
3. Ogni cittadino ha facoltà di concorrere al miglioramento della qualità dei servizi nelle forme previste al precedente articolo 21.

ARTICOLO 29

Azienda Speciale

1. L'Azienda speciale è configurata dalla legge.
2. La costituzione è deliberata dal Consiglio, che ne approva lo Statuto, conferisce il capitale di dotazione, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati annuali della gestione, delibera la copertura degli eventuali costi sociali.
3. Le finalità sono contenute nello Statuto dell'Azienda.
4. Gli indirizzi politico-amministrativi sono deliberati dal Consiglio.
5. La vigilanza sull'operato dell'Azienda è esercitata dalla Giunta.
6. Il numero degli Amministratori è determinato dallo Statuto dell'Azienda.

7. Gli Amministratori e il Presidente dell'Azienda sono nominati dal Presidente della Provincia. Esercitano le funzioni senza vincolo di mandato, attenendosi ai principi stabiliti dalla legge, alle finalità contenute nello Statuto aziendale, agli indirizzi deliberati dal Consiglio.
8. Il Presidente e ciascun Amministratore può essere revocato dal Presidente della Provincia per violazione dei propri doveri o per la commissione di fatti che comportino la decadenza da Consigliere provinciale nonché per l'inosservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale.
9. Il Presidente e gli Amministratori durano in carica quanto il Presidente della Provincia che li ha nominati. I loro poteri sono prorogati ed esercitati entro i limiti di legge.

ARTICOLO 30

Istituzione

1. L'Istituzione è configurata dalla legge. L'ordinamento ed il funzionamento sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti della Provincia.
2. La costituzione e la durata dell'Istituzione sono deliberati dal Consiglio, che conferisce il fondo di dotazione, determina le finalità, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati annuali della gestione, delibera la copertura degli eventuali costi sociali.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro Amministratori.
4. Il Direttore, a cui compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico.
5. La sede dell'Istituzione è presso la Provincia.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; alle adunanze partecipa di diritto il Direttore che ha l'obbligo di far constare il proprio parere sui provvedimenti. L'ordine del giorno e la data di convocazione del Consiglio sono stabiliti dal Presidente e sono comunicati almeno con quarantotto ore di anticipo, salvi i casi di comprovata urgenza per i quali è possibile convocare il Consiglio per via telegrafica o telefonica con ventiquattro ore di preavviso. Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione e pone determinati argomenti all'ordine del giorno su richiesta di due Amministratori.
7. Al Direttore e al personale dell'Istituto si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Provincia.
8. Il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione in modo da consentire al Consiglio Provinciale di approvarli insieme rispettivamente ai bilanci di previsione annuale e pluriennale e al conto consuntivo della Provincia.
9. La delibera di istituzione determina l'entità dei compensi al Presidente ed agli Amministratori.
10. All'Istituzione si applicano le disposizioni di cui ai commi quattro, cinque, sette, otto, nove del precedente articolo 29.

ARTICOLO 31

Società di Capitali

1. Per i propri servizi pubblici, nonché per gestire attività e realizzare opere di rilevante interesse provinciale nei settori stabiliti dalla legge, la Provincia, in concorso con altri soggetti pubblici o privati, può costituire Società di capitale, nei modi e limiti di legge.

CAPO III - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 32

Convenzioni

1. La stipulazione tra Provincia e Comuni di convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati è disciplinata dalla legge.

2. La Provincia, per l'esercizio delle funzioni in materia di servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica attribuite dalla legislazione statale e regionale, nonché in materia di rilevamento, controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore, può stipulare convenzioni con aziende e strutture sanitarie pubbliche.

ARTICOLO 33

Consorzi

1. La costituzione tra Provincia e Comuni di Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi è disciplinata dalla legge.

ARTICOLO 34

Accordi di Programma

1. L'accordo di programma è disciplinato dalla legge, che ne disciplina l'ambito funzionale.

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE. ORDINAMENTO

CAPO I - PRINCIPI

ARTICOLO 35

Uffici e Servizi

1. Gli uffici e servizi sono articolati per ambiti funzionali e per materie omogenee, nonché secondo principi di flessibilità in relazione alle mutevoli necessità ed ai carichi di lavoro.
2. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è finalizzato all'esercizio ottimale delle funzioni proprie, attribuite e delegate alla Provincia.
3. L'incentivazione ed il sistema premiante del personale e dei dirigenti sono incentrati esclusivamente sul merito, sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e sulla qualità dell'impegno personale e professionale dimostrati, rilevati e valutati obiettivamente.

ARTICOLO 36

Personale

1. Il Consiglio, sulla base dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, approva i criteri generali riguardanti l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi da adottarsi, per competenza, da parte della Giunta; le deliberazioni di adozione e di modificazione sono comunicate al Consiglio da parte del Presidente della Provincia.

CAPO II - DIREZIONE GENERALE

ARTICOLO 37

Direttore Generale

1. Previa deliberazione della Giunta Provinciale, ove i criteri generali adottati dal Consiglio lo prevedano e nell'ambito organizzativo dettato dall'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il Presidente della Provincia può nominare un Direttore Generale.

ARTICOLO 38

Funzioni

1. Il Direttore Generale, ove nominato, sovrintende il processo di pianificazione e controllo dell'Ente, organizza il raccordo tra le strategie generali ed il proficuo utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
2. In particolare, il Direttore Generale:
 - attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza amministrativa;
 - dirige la gestione complessiva dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia e dalla Giunta, coordinando l'attività dei dirigenti ;
 - predispone il piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta del piano esecutivo di gestione.

CAPO III - SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 39

Segretario

1. Il ruolo del Segretario Generale è configurato dalla legge, salva la regolamentazione dei rapporti con il Direttore Generale in caso di sua nomina.
2. Il Presidente della Provincia può attribuire al Segretario compiti operativi attinenti le competenze dirigenziali, quando non sia nominato un Direttore Generale.

ARTICOLO 40

Vice Segretario

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede un Vice Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
2. Il Vice Segretario coadiuva e sostituisce il Segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO IV - DIRIGENZA

ARTICOLO 41

Dirigenti

1. Ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti gestionali di ordine amministrativo, tecnico e finanziario, fatta salva la sola riserva, stabilita dalla legge, attribuita agli organi elettivi dei poteri di indirizzo e di controllo. L'esercizio delle competenze e responsabilità dirigenziali è disciplinato dall'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nell'ambito del modello organizzativo ivi preordinato.
2. Spetta, in particolare, ai dirigenti:
 - a) l'adozione di provvedimenti aventi natura ordinatoria, autorizzatoria, concessoria e sanzionatoria, ivi compresi quelli riferiti all'approvazione dei progetti e di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche di tipo sperimentale e di ricerca, nonché all'autorizzazione, sospensione e revoca al loro esercizio;
 - b) la direzione, l'organizzazione e la garanzia di buon funzionamento degli uffici e dei servizi ai quali sono preposti, in attuazione delle disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ente;
 - c) l'assunzione di tutti gli atti gestionali che impegnino l'Amministrazione verso soggetti pubblici o privati, ivi compresi la stipulazioni dei contratti, convenzioni e quant'altro abbia contenuto

- negoziale, sia in ragione delle specifiche ed autonome competenze gestionali, che in esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio o dalla Giunta;
- d) la preposizione, per le materie di cui hanno la competenza gestionale, a commissioni, collegi comunque denominati e a responsabilità procedurali riguardanti appalti o concorsi;
 - e) l'esercizio di competenze conferite, a norma di legge, al Presidente della Provincia e da questi delegate, con l'esclusione dei poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
- 3. Il Presidente della Provincia conferisce gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore al suo mandato, definendo e specificando funzioni, compiti e responsabilità, conformemente alle norme contenute nell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
 - 4. I dirigenti sono tenuti a predisporre e a far pervenire al Presidente della Provincia e al Direttore Generale, se nominato, ovvero al Segretario Generale, entro il 20 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività dell'anno precedente. Nell'ambito di quest'ultima dovrà essere precisato, espressamente, lo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo.
 - 5. Ai dirigenti si applicano le stesse norme previste per i consiglieri provinciali in materia di pubblicità patrimoniale, secondo la disciplina stabilita dall'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
 - 6. E' istituita la Conferenza dei Dirigenti, con compiti consultivi, di studio e di proposta rispetto agli argomenti ad essa sottoposti; può essere convocata e presieduta, in relazione ai temi da trattare, dal Presidente della Provincia o da un Assessore delegato, dal Direttore Generale ove nominato, ovvero dal Segretario Generale. Il funzionamento e l'articolazione in sezioni della Conferenza sono disciplinati dall'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 42

Contratti a Termine

- 1. Posti di dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possono essere coperti mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore al mandato del Presidente della Provincia in carica.
- 2. I posti da ricoprire nei modi stabiliti dal precedente comma sono espressamente previsti nella dotazione organica.
- 3. Il trattamento economico dei dirigenti con contratto a termine è determinato nella stessa misura prevista dagli accordi di lavoro validi per i dirigenti delle Province.
- 4. La copertura dei posti di cui ai precedenti commi avviene previa adeguata pubblicazione delle singole funzioni dirigenziali disponibili nonché dei contenuti dei disciplinari d'incarico. Il Presidente della Provincia, scaduto il termine per la presentazione delle domande, provvede alla nomina secondo il suo insindacabile giudizio; sono fatte salve le norme in materia contrattuale che affidano ai dirigenti la stipulazione dei contratti e le disposizioni relative all'iscrizione obbligatoria agli ordini professionali.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

ARTICOLO 43

Autonomia Finanziaria

- 1. La Provincia ha autonomia finanziaria, demanio e patrimonio propri nelle forme riconosciute dalla legge.
- 2. Nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, la Provincia esercita potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe dei servizi.
- 3. Alla legge è riservato l'ordinamento finanziario e contabile della Provincia.

ARTICOLO 44

Bilanci e Contabilità

1. Il Consiglio Provinciale approva ogni anno, entro le scadenze di legge, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia-Romagna.
2. Il conto consuntivo è presentato al Consiglio, entro le scadenze di legge, accompagnato da una relazione illustrativa della Giunta Provinciale sull'efficacia dell'azione condotta, sullo stato di attuazione dei programmi in rapporto ai risultati conseguiti e ai corsi sostenuti.
3. Il Consiglio delibera il Regolamento di contabilità che disciplina anche l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno della gestione e la rilevazione dei risultati in termini di efficienza e di efficacia.

ARTICOLO 45

Collegio dei Revisori

1. La legge determina la composizione, la scelta, le modalità di elezione e i doveri dei componenti del Collegio dei revisori, nonché le attribuzioni dello stesso Collegio; il Regolamento di contabilità disciplina l'esercizio delle attribuzioni e le forme di collaborazione con il Consiglio.
2. Le cause di ineleggibilità e di decadenza dei revisori sono quelle stabilite dall'articolo 2399 del Codice Civile e da altre leggi vigenti in materia.
3. Il Collegio può essere invitato, in sede di audizione, alle adunanze della Commissione consiliare competente in materia di bilancio e finanza provinciale.
4. Il Collegio presenzia alle adunanze consiliari dedicate alla discussione di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, con facoltà dei revisori di intervenire nella discussione per rispondere a quesiti o richieste di chiarimento attinenti alle materie di loro competenza.

TITOLO VII - REVISIONE DELLO STATUTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 46

Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di modificazione, di introduzione e abrogazione di norme dello Statuto sono soggette alle disposizioni della legge per l'approvazione e per l'entrata in vigore dello Statuto.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisce il precedente.
3. Le proposte di modificazione, di introduzione e abrogazione di norme non possono essere rinnovate se non sia trascorso un anno dalla loro reiezione.
4. Fino all'entrata in vigore delle norme statutarie modificate ovvero del nuovo Statuto o della deliberazione di abrogazione parziale di norme, restano vigenti le norme abrogate ovvero lo Statuto abrogato e le norme non modificate.

ARTICOLO 47

Norme transitorie e finali

1. I Regolamenti vigenti al momento dell'entrata in vigore dello Statuto mantengono efficacia fino all'esecutività delle delibere che approvano i nuovi, fatti salvi i casi di norme incompatibili con la legge e lo Statuto.
2. Entro quindici mesi dall'entrata in vigore dello Statuto sono approvati i Regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto medesimo, fatta eccezione per i regolamenti di contabilità e la disciplina dei contratti che sono approvati entro i termini di legge.